

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1523**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FALCIER, ARCHIUTTI, FAVARO, DE RIGO, CARRARA, PASINATO, TREDESE, SAMBIN e MAINARDI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2002**

---

Competenze dei revisori contabili

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva 84/253/CEE relativa «all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili».

Questo decreto legislativo ha istituito presso il Ministero della giustizia il registro dei revisori contabili che ha visto la luce con la sua prima pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* in data 21 aprile 1995. Nella sua prima stesura detto elenco comprendeva circa 70.000 iscritti.

L'iscrizione nel registro dà diritto all'uso del titolo di «revisore contabile».

Tale titolo ha sostituito la vecchia denominazione di «revisore dei conti».

Si sottolinea che il revisore contabile è l'unica professione in assoluto che sia disciplinata nell'ordinamento comunitario.

L'iscrizione al registro è subordinata al conseguimento di una laurea in materie economiche, aziendali o giuridiche, ovvero ad un diploma di laurea (laurea breve), allo svolgimento di un tirocinio triennale presso un revisore contabile, al superamento di un esame di Stato scritto ed orale.

Sono previsti ovviamente anche il possesso di requisiti di onorabilità, in difetto dei quali non è consentita l'iscrizione al registro.

A questa figura professionale è conferita, dalle disposizioni di legge nazionali e comunitarie, una competenza tecnica specifica (in materia di controllo di legge dei documenti contabili) che è da un lato esclusiva e dall'altro alternativa a quella delle altre categorie già rappresentate nel nostro ordinamento professionale (dottori commercialisti, ragionieri commercialisti ed altri). Tan-

t'è che anche per questi, l'esercizio del controllo di legge dei documenti contabili è comunque subordinato all'iscrizione nel registro dei revisori contabili. Ne consegue che i revisori, come tali, una volta ottenuta l'abilitazione e l'iscrizione nel registro, sono soggetti esperti in materia tributaria al pari degli altri soggetti iscritti agli albi contabili.

Situazione paradossale, che sembra dovuta al mancato coordinamento legislativo e che costituisce oggi una antinomia sul piano giuridico normativo ed una palese ingiustizia sul piano sostanziale; i revisori non sono compresi tra i soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, disciplinata dall'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Il paradosso consiste in quanto l'Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria emanato con il precedente decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, consente ai revisori contabili di assumere la funzione di giudice tributario (articolo 4, comma 1, lettera *f*); articolo 5, comma 1, lettera *g*); tabella «E», lettera *a*) del citato decreto legislativo n. 545 del 1992). I revisori dei conti hanno quindi titolo per essere giudici tributari, ma non possono difendere il loro cliente davanti alle commissioni tributarie.

Altro grosso problema riguarda il cosiddetto «visto pesante».

Disciplinato dall'articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (così come introdotto dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 1998, n. 490) che consente di certificare dal punto di vista tributario le dichiarazioni dei redditi.

Ancora una volta, si conferiscono ad altre categorie attribuzioni che in effetti spettano alla professione del revisore contabile. L'attuale normativa sopra citata crea un'evidente distorsione ed una illegittima limitazione dell'attività professionale dei revisori contabili

in ordine alle facoltà degli stessi che possono sì apporre il visto pesante, ma solo se iscritti all'albo professionale dei dottori commercialisti, o dei ragionieri commercialisti, o dei consulenti del lavoro.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo:

«Sono altresì abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i revisori contabili iscritti nel registro tenuto ai sensi di legge».

## Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è sostituito dal seguente:

«1. I revisori contabili e gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, dei consulenti del lavoro e degli avvocati che svolgono attività tributaria che hanno esercitato la professione per almeno cinque anni, possono effettuare, ai soli fini fiscali, la certificazione di cui al comma 2 nei riguardi dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, semprechè hanno tenuto le scritture contabili dei contribuenti stessi nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la certificazione».